



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 2/2020

1. L'ECESSIVA DURATA DEI PROCESSI IN ITALIA COME VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6, PAR. 1 E 8 DELLA CEDU: I CASI *MATTEO C. ITALIA* E *BARLETTA E FARNETANO C. ITALIA*

Il 26 marzo 2020 la Corte europea dei diritti dell'uomo – Prima Sezione ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia, che, sebbene, riguardino la violazione di due distinti articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed aventi ad oggetto fatti tra loro diversi, presentano un elemento comune che merita di essere sottolineato. In entrambi i casi, infatti, la condanna deriva dalle lungaggini delle procedure giudiziarie. Trattandosi, infatti, in un caso di violazione dell'art. 6, par. 1 e nell'altro di violazione dell'art. 8 dal punto di vista procedurale, le due sentenze pongono in evidenza una sorta di doppia valenza del diritto alla ragionevole durata del processo.

Con riferimento alla sentenza di condanna per violazione dell'art. 6, par. 1 relativa al caso *Matteo c. Italia*, i fatti all'origine della causa riguardavano la procedura di esproprio di un terreno della ricorrente per motivi di pubblica utilità e la durata dei procedimenti interni relativi alla procedura stessa, iniziati il 4 settembre 1992 con la presentazione da parte della ricorrente del ricorso al Tribunale di Benevento per l'ottenimento di un risarcimento come indennizzo per la perdita della sua proprietà, del valore della parte rimanente di terreno e per la distruzione delle coltivazioni che crescevano sul terreno stesso. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 22 dicembre 2004, stabilì che il decreto di esproprio non era stato emesso tempestivamente e riconobbe il diritto della ricorrente ad un risarcimento per la perdita del bene, respingendo le altre richieste in quanto non sufficientemente provate. Contro tale decisione l'ente che aveva proceduto all'esproprio (la Comunità montana) presentò ricorso alla Corte di Appello di Napoli, che, con sentenza del 28 marzo 2008, ribaltò la sentenza di primo grado, ritenendo che la procedura di esproprio fosse stata eseguita conformemente alla legge e che il decreto di esproprio fosse stato emesso entro il termine di occupazione legittima. Da segnalare, che contro tale decisione la ricorrente non presentò ricorso in Cassazione, mentre in data 17 aprile 2002 – nelle more, quindi, della pronuncia della prima sentenza – la ricorrente aveva presentato ricorso alla Corte di Appello di Roma ai sensi della c.d. "legge Pinto" (legge n. 89 del 24 marzo 2001), chiedendo di constatare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di condannare, pertanto, lo Stato italiano al pagamento del risarcimento per il danno non patrimoniale stimato in 18550 euro. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 marzo 2003, ha accertato il superamento del termine ragionevole

della procedura ed ha disposto un risarcimento di 2600 euro, comprensivo del danno non patrimoniale e delle spese sostenute dalla ricorrente.

Tralasciando in tale sede la questione relativa alla procedura di esproprio, in considerazione del fatto che la pretesa violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione lamentata dalla ricorrente è stata rigettata dalla Corte in quanto ritenuta manifestamente infondata, viene in rilievo la questione relativa alla violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione, in merito alla quale la Corte di Strasburgo, dopo avere rilevato che il procedimento interno ha avuto una durata di 9 anni e sei mesi per un grado di giudizio e dopo avere richiamato la sua giurisprudenza in materia (*Cocchiarella c. Italia*, del 29 marzo 2006), constata che «the Government have failed to advance any facts or arguments which would lead to any different conclusion in this instance» e che pertanto vi è stata, nel caso di specie, violazione dell'art. 6, par. 1 e, in applicazione dell'art. 41 della Convenzione dispone il risarcimento a favore della ricorrente di 3.640 euro.

Per quanto riguarda, invece, la sentenza di condanna per violazione dell'art. 8 relativa al caso *Barletta e Farnetano c. Italia* i fatti all'origine della causa riguardavano le presunte negligenze mediche subite della prima ricorrente durante il parto del suo primo figlio, il secondo ricorrente, nato prematuramente e portatore di grave disabilità dalla nascita. A seguito delle suddette negligenze i ricorrenti avevano presentato una denuncia il 16 gennaio 1999 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sala Consilina, il quale, con sentenza del 17 giugno 2002 condanna due medici per il reato di lesioni gravi ritenendo che la sofferenza fetale del secondo ricorrente era stata causata dal ritardo con cui si era proceduto al taglio cesareo.

Su ricorso dei due medici la Corte di Appello di Salerno si pronuncia il 24 marzo 2006 con sentenza di assoluzione in considerazione della relazione dei periti dalla quale emergeva come non vi fossero elementi tecnici in grado «d'identifier, avec une forte probabilité proche de la certitude, un lien de causalité entre le comportement des médecins qui ont suivi Mme C. Barletta pendant l'hospitalisation auprès du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Sapri du 11 au 25 décembre 1994 et la tétraplégie dont est atteint son fils G. Farnetano, en particulier en ce qui concerne le délai de l'intervention chirurgicale (césarienne) faite le 20 décembre 1994 (...)» (par. 12).

Sul piano interno la vicenda prosegue con la sentenza della Corte di cassazione n. 28577 del 16 aprile 2009 che si pronuncia a sfavore dei ricorrenti in considerazione della impossibilità di dimostrare con sufficiente certezza la responsabilità del personale medico.

Esauritasi la vicenda sul piano penale, i ricorrenti in data 24 gennaio 2011 avviano un'azione civile contro l'ospedale volta ad ottenere il risarcimento del danno. La richiesta, però, viene respinta il 15 maggio 2018, anche in questo caso sulla base delle non sufficiente dimostrazione del legame tra il comportamento del personale medico ed i fatti avvenuti durante il ricovero ed il parto della Sig.ra Barletta. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso ed il procedimento è attualmente pendente.

Di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1, 2 e 6 della Convenzione a seguito delle negligenze mediche subite dalla prima ricorrente durante il ricovero ed il parto e considerate la causa dell'infermità di cui il secondo ricorrente è affetto dalla nascita. La Corte, rammentando gli obblighi che in materia di salute incombono agli Stati in virtù dell'art. 2 e dell'art. 8, nella sua libertà di decidere come vadano definiti giuridicamente i fatti della causa (al di là della qualificazione che ne danno i ricorrenti o il Governo), ritiene che sia preferibile esaminare il ricorso dal punto di vista dell'art. 8. Tale norma, infatti, nel prevedere il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprende le

questioni legate alla protezione dell'integrità morale e fisica delle persone, nel contesto delle cure mediche somministrate.

In particolare, nel caso di specie, l'art. 8 viene in rilievo dal punto di vista dell'elemento procedurale nella misura in cui, come ricorda la Corte «des articles 2 et 8 de la Convention impliquent la mise en place d'un système judiciaire efficace et indépendant, permettant d'établir la cause du décès ou des atteintes à l'intégrité physique d'un individu (...). Cela implique, entre autres, que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable» (par. 32).

Nel caso di specie la Corte constata che i ricorrenti hanno attivato due procedimenti: il procedimento penale, avviato nel 1999 e conclusosi nel 2009; il procedimento civile, ancora pendente. Secondo i giudici di Strasburgo la durata del procedimento penale è da ritenersi eccessiva alla luce del fatto che esso ha ad obiettivo quello di far luce sulla presunta negligenza del personale medico. La stessa considerazione può valere per il procedimento civile che, allo stato, ha già una durata di più di otto anni. Riprendendo una sua precedente pronuncia la Corte ritiene che «pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés» (par. 36).

Pertanto, ad avviso della Corte «face au grief défendable de négligence médicale ayant abouti au lourd handicap du deuxième requérant, les procédures internes ont été défailtantes, l'ordre juridique interne n'ayant pas apporté une réponse suffisamment prompte selon l'obligation que l'article 8 de la Convention faisait peser sur les États» (par. 37), configurandosi così la violazione dell'elemento procedurale dell'art. 8. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, richiamata nella sentenza in esame, il rispetto dell'art. 8 sul piano procedurale implica l'osservanza delle regole di cui all'art. 6 della Convenzione, compreso il rispetto del termine ragionevole delle procedure giudiziarie, che fa parte, per l'appunto dei requisiti procedurali impliciti nell'art. 8 («This duty, which is decisive in assessing whether a case has been heard within a reasonable time as required by Article 6 § 1 of the Convention, also forms part of the procedural requirements implicit in Article 8», così recita il par. 92 della sentenza [Ribic c. Croazia](#) del 2 aprile 2015).

I casi esaminati dimostrano, in primo luogo, come il problema della lungaggine delle procedure giudiziarie nel nostro ordinamento non abbia ad oggi trovato una soluzione. Ciò porta, quindi, a considerare insufficiente lo strumento adottato quasi venti anni fa dal nostro legislatore per tentare di far fronte alla carenza strutturale sottolineata più volte dalla Corte di Strasburgo. Non può ritenersi, infatti, che la legge Pinto a distanza ormai di parecchi anni dalla sua adozione sia di per sé risolutiva di un problema che avrebbe richiesto interventi di più ampio respiro, capaci di incidere sulla struttura organizzativa del sistema giudiziario nel suo complesso.

In secondo luogo, appare evidente che in casi particolarmente delicati come quello di cui alla seconda delle sentenze sopra esaminate la tempestività del giudizio risulta di fondamentale importanza.

Ne deriva una sorta di doppia valenza della durata ragionevole del processo: sicuramente essa è un diritto che va tutelato in sé ai sensi dell'art. 6, par. 1 (come si evince dal primo caso esaminato), ma è anche un requisito procedurale implicito nel diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 (come dimostrato dal secondo caso esaminato).

FRANCESCA PERRINI